



**DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO
AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA
CON PARTI CORRELATE**

**ai sensi dell'art.5 del Regolamento Consob n.17221 del 12
marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.17389
del 23 giugno 2010 e successive modifiche ed integrazioni**

**Costituzione di un plafond di prestiti bancari eligibili in
garanzia (collateral) di operazioni di rifinanziamento della
Capogruppo con la Banca Centrale Europea**

Ravenna, 11 marzo 2013

INDICE

1	AVVERTENZE	3
2	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE	3
3	Allegato 1: Parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti	6

1 Avvertenze

1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata

L'operazione in oggetto riguarda definizione di un massimale "rotativo" relativo la costituzione a garanzia di operazioni di rifinanziamento, effettuate dalla Capogruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna presso la Banca Centrale Europea, di prestiti bancari eligibili presenti nell'attivo della Banca Popolare di Ravenna.

In considerazione delle caratteristiche e delle finalità dell'operazione, volta ad assicurare anche con tale strumento la liquidità occorrente allo svolgimento dell'ordinaria attività, in particolare creditizia, del Gruppo, non si ravvisano in essa particolari rischi così come illustrato nel prosieguo del presente documento.

Per completezza informativa, sono evidenziate di seguito, in relazione all'operazione, le situazioni di potenziale conflitto di interessi:

- il Consigliere della Banca Popolare di Ravenna s.p.a. rag.Fabrizio Togni è portatore di interessi in quanto ricopre la carica di Direttore Generale della Banca popolare dell'Emilia Romagna, controparte nell'operazione.

2 Informazioni relative all'operazione

2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione

L'operazione consiste nella costituzione organica di prestiti della Banca Popolare di Ravenna a favore di Banca d'Italia e, indirettamente tramite essa, della Banca Centrale Europea a garanzia di finanziamenti da richiedersi alla Banca Centrale Europea stessa da parte della controllante e Capogruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna.

Le modalità di realizzazione e gestione dell'operazione sono disciplinate da specifica normativa dell'Autorità di Vigilanza.

L'ammontare dei prestiti della Banca Popolare di Ravenna cosiddetti "eligibili" nonché la quota degli stessi da sottoporre a vincolo di garanzia non è puntualmente determinabile, essendo subordinata ad analisi valutative del credito secondo i criteri dettati dalla Vigilanza, nonché alle esigenze di liquidità del Gruppo che si potranno manifestare. La Banca Popolare di Ravenna ha comunque ritenuto opportuno definire in €.50 milioni l'ammontare massimo dei prestiti conferibili.

Di regola la Banca Centrale Europea tiene aste per le operazioni di rifinanziamento con scadenze settimanali e trimestrali; nei mesi scorsi si sono tenute aste anche con scadenze a 36 mesi con quantitativi illimitati. La durata dell'operazione di collateralizzazione sarà commisurata alla durata dei prestiti contratti con la Banca Centrale Europea e potrà avere carattere "rotativo". Sia la Banca Popolare di Ravenna che la Banca popolare dell'Emilia Romagna potranno recedere dal contratto previo preavviso minimo di 120 giorni.

A fronte dell'operazione, la Banca popolare dell'Emilia Romagna riconoscerà alla Banca Popolare di Ravenna una commissione fissa, determinata in linea con le condizioni applicate alla clientela per le operazioni di prestito di titoli di Stato, da applicarsi sull'ammontare dei prestiti conferiti a garanzia (collateral).

2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti correlate.

Controparte delle operazioni descritte al punto precedente è la controllante Banca popolare dell'Emilia Romagna, che detiene l'86,67% del capitale sociale della Banca Popolare di Ravenna.

Si configura pertanto la fattispecie di operazione effettuata con la società controllante.

2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, una analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso

Con l'operazione descritta, la Banca Popolare di Ravenna favorisce il ricorso ad operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea da parte della Capogruppo, consentendo al Gruppo, e quindi anche alla Banca Popolare di Ravenna, di dotarsi di un ulteriore e favorevole strumento di provvista, da utilizzarsi secondo le necessità di mercato ed in base alle specifiche esigenze di liquidità ed a condizioni di favore rispetto a quelle ricavabili dall'accesso diretto al mercato.

L'operazione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Ravenna il 7 marzo 2013, senza astensioni né avvisi contrari da parte degli amministratori indipendenti

2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche siano definite equivalenti a quelli di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di scontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi

Le condizioni economiche delle operazioni in specie sono state determinate in funzione delle condizioni di mercato, in linea con le condizioni applicate alla clientela per le operazioni di prestito di titoli di Stato, applicando una commissione fissa calcolata sull'ammontare dei prestiti eligibili conferiti a garanzia (collateral).

2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art.70 ovvero dall'art.71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documenti unico ai sensi dell'art.5, comma 6

All'operazione oggetto del presente Documento informativo si applicano le regole previste dalla Banca per le operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza, in quanto il controvalore dell'operazione, seppur non ancora puntualmente definito, potrebbe superare la soglia del 2,5% del Patrimonio di Vigilanza, pari a €7,3 milioni, prevista per le operazioni poste in essere con la

Capogruppo dalla Procedura con Parti Correlate, approvata dalla Banca previo unanime parere favorevole del Comitato Amministratori Indipendenti e pubblicata sul sito internet della Società.

Gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione in oggetto sono di seguito specificati:

- remunerazione adeguata rispetto alla natura, durata ed importo delle operazioni;
- in base all'attuale situazione della Banca popolare dell'Emilia Romagna e del Gruppo si ritiene che l'operazione abbia effetti positivi sull'equilibrio finanziario del Gruppo, e quindi della Banca Popolare di Ravenna.

2.6 Incidenza sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate in conseguenza dell'operazione

Le operazioni in oggetto non comporteranno alcuna modifica ai compensi degli Amministratori della Banca.

2.7 Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali o dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 4.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n.809/2004/CE

Le operazioni in oggetto non riguardano i soggetti identificati nel presente punto.

2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società

L'operazione, deliberata dalla Consiglio di Amministrazione della Banca Popolar di Ravenna il 7 marzo 2013 con il parere favorevole unanime del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

2.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'art.5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni

La fattispecie descritta non è applicabile.

Allegato 1 - Parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti

Ravenna, 7 marzo 2013

Parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti ai sensi del Regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni

Presenti:

- i componenti del Comitato Amministratori Indipendenti della Banca Popolare di Ravenna S.p.A.: Enzo Gulmanelli (Presidente), Marino Mingozzi e Maurizio Tortolone;
- il segretario del Comitato: Danilo Selleghini.

Nella riunione del 7 marzo 2013 il Comitato Parti Correlate della Banca Popolare di Ravenna S.p.A.

esaminata

la documentazione concernente la proposta di determinazione, da parte della Banca Popolare di Ravenna, di un plafond di prestiti eligibili da costituire in garanzia (collateral) di operazioni di rifinanziamento della controllante Banca popolare dell'Emilia Romagna con la Banca Centrale Europea

esprime

parere favorevole unanime al compimento dell'operazione

rilevato che dall'analisi di detta documentazione risulta perseguito e tutelato l'interesse della Banca nonché sussistente la convenienza economica e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione.

Ciò in quanto:

- a) le operazioni di rifinanziamento con la Banca Centrale Europea costituiscono un efficace e favorevole strumento di provvista per l'intero Gruppo e, quindi, anche la Banca Popolare di Ravenna, da utilizzare secondo le necessità di mercato ed in base alle specifiche esigenze di liquidità di ciascuna banca del Gruppo stesso;
- b) la gestione della liquidità delle banche del Gruppo, e quindi anche quella della Banca Popolare di Ravenna, è accentrata presso la Capogruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna soc.coop.;
- c) l'operazione determina un ritorno economico, costituito dalla commissione attiva che diversamente ed in autonomia non sarebbero in grado di ottenere, in relazione alla complessità ed all'onerosità degli adempimenti da svolgere;
- d) le condizioni economiche risultano essere in linea con quelle di mercato in quanto in linea con le condizioni applicate alla clientela per i prestiti di titoli di Stato.

Il Segretario

Il Presidente